



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 19 del 28/03/2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle  
adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Assente

**PRESENTI N. 14**

**ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,  
Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del  
presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di  
**Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al  
n. **2** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2022-2024 degli enti locali al 31/03/2022 e che la Legge n. 15 del 25/2/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha ulteriormente rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/5/2022;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 31.07.2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste per gli anni 2020 e 2021:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; dando atto che tali riduzioni vengono applicate dall'esercizio 2020;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2021. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Vista la Legge di Bilancio n. 234 del 30-12-2021, art.1, comma 743 che tratta della fattispecie contribuenti non residenti titolari di pensione estera e stabilisce quanto segue: *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.”*, riducendo di conseguenza la misura dell'imposta da pagare per i pensionati all'estero;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 160/2019 *“a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*

Visto il Decreto Legge 104 del 14/08/2020, art.78, commi n. 1 lettera d) e n. 3 che prevede per gli esercizi 2021 e 2022, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 l'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019 relativamente a:

- a) *immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 14 del 11.03.2021 sono state deliberate per l'anno 2021 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	
abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748 della L. 160/2019)	0,60%	
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – beni merce-	0,25%	

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)	
Terreni agricoli	1,06%	
aree fabbricabili	1,06%	
Ogni altro fabbricato	1,06%	

Ritenuto quindi di confermare anche per l'esercizio 2022 il medesimo livello impositivo dell'esercizio 2021, ad eccezione degli immobili merce che ai sensi di legge dal 2022 hanno aliquota pari a zero, relativamente all'imposizione sul patrimonio applicata dal Comune, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2022-2024;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, ad eccezione degli immobili merce ai quali dall'esercizio 2022 viene applicata l'aliquota pari a zero, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024;

Dato atto che le aliquote proposte con il presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2022 – 2024 contenuti D.U.P. 2022 – 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18/10/2021 e con la Nota di aggiornamento del D.U.P. 2022 – 2024 approvata dalla Giunta con deliberazione n. 12 del 19/2/2022;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- T.U.E.L., favorevole, espresso dal responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267- T.U.E.L., favorevole, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Settore Ragioneria – Tributi – controllo di gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

#### DELIBERA

1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di applicare per l'anno 2022 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

TIPOLOGIA	ALiquota
-----------	----------

abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748 della L. 160/2019)	0,60%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – beni merce - a decorrere dall'esercizio 2022 verrà applicata un'aliquota pari a 0,00 (zero)	0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)
Terreni agricoli	1,06%
aree fabbricabili	1,06%
Ogni altro fabbricato	1,06%

dando atto che a decorrere dall'esercizio 2022 agli immobili merce verrà applicata un'aliquota pari a 0,00 (zero);

3) di applicare la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, dando atto che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.

5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in quanto propedeutico all'approvazione entro i termini di legge del bilancio di previsione;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “ La parola all'assessore Massara”.

Alle ore 20:39 il collegamento telematico si interrompe per poi riprendere alle ore 20:39.

**ASSESSORE MASSARA:** “ Buonasera a tutte e a tutti! Questa è la prima delibera collegata al Bilancio. Come sapete, l’approvazione del Bilancio porta con sé tutta una serie di delibere che riguardano l’imposizione tributaria come questa e i lavori pubblici, quindi tutta una serie di ..., che rappresenta la principale entrata tributaria per il nostro Comune, così come per altri Comuni. Occorre comunque dire che nella delibera che andiamo a discutere non si presentano particolari novità rispetto agli anni passati. Ribadisco che l’IMU, per una esenzione normativa, non si applica alla abitazione principale, se non alle abitazioni di lusso. È prevista poi una assimilazione alla abitazione principale, che è facoltativa e il nostro Comune la adotta. Stiamo parlando di anziani o di persone disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero, che ovviamente non possono occupare l’abitazione principale e pertanto si ha una assimilazione.

Una novità è quella contenuta nella Legge di Stabilità dell’anno 2020, che dal 1° gennaio 2022 prevede una ulteriore esenzione per i fabbricati cosiddetti “immobili merce”, che sono stati costruiti e destinati all’impresa costruttrice, quindi per la vendita, ai quali non si applica l’imposta. Pertanto vengono confermate le aliquote, che poi sono riepilogate in delibera. Si tratta dello 0,6% per le abitazioni principali, in caso di abitazioni di lusso; dello 0,10% per i fabbricati rurali; dello 0% per i beni merce; dell’1,06% per gli immobili ad uso produttivo – categoria catastale D, per i quali si applica uno 0,76% a favore dello Stato, quindi che viene indirizzato allo Stato; dell’1,06% per i terreni agricoli; dell’1,06% per le aree fabbricabili e dell’1,06% per altri fabbricati. In aggiunta, si applica poi la detrazione di 200 euro per gli immobili classificati in categorie catastali A1, A8 e A9. Ribadisco che, al di là delle poche novità che ho elencato, di fatto vengono riconfermate le aliquote previste negli anni precedenti. Grazie!”.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “ Ringrazio l’assessore Massara. Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 2”.

Si passa alla votazione.

Consiglieri presenti in aula la momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bettoni, Facchini.

Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bettoni, Facchini.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andretti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**  
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE  
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 14/03/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 14/03/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del 28/03/2022

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **22/04/2022** e sino al **07/05/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 22/04/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

**N. 19 del 28/03/2022**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2022.**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **22/04/2022** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **03/05/2022**

Porto Mantovano li, 03/05/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(MELI BIANCA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)